

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 966**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati FARINI e SCHIAVETTI***Annunziata il 16 giugno 1954***Nuove norme in materia di vigilanza e controllo  
sulle radiodiffusioni circolari e sulle trasmissioni televisive**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rinnovo della Convenzione fra lo Stato e la R. A. I. (decreto legislativo del Presidente della Repubblica, 26 gennaio 1952, n. 180) che concede alla R. A. I. il monopolio delle radio diffusi-  
oni circolari in Italia per un ulteriore periodo di venti anni e la nuova concessione in monopolio alla R. A. I. delle trasmissioni televisive per tutto il territorio rendono necessario un aggiornamento del decreto legislativo n. 428 del 3 aprile 1947, che per taluni aspetti è da ritenersi oggi superato, e la eliminazione di alcune insufficienze del decreto legislativo soprattutto per quanto riguarda i poteri degli organismi di controllo ed il loro coordinamento.

In seguito alla concessione all'Ente radiofonico del servizio televisivo, è anzitutto necessario estendere anche a questo servizio la vigilanza del Ministro delle poste e telecomunicazioni, della Commissione parlamentare, del Comitato ministeriale, ed istituire commissioni similari anche presso le stazioni per la produzione di programmi televisivi.

Considerando, inoltre, che nella legge attualmente in vigore i compiti della Commissione parlamentare di controllo sono definiti in modo troppo generico e imprecisato, pare opportuno e necessario stabilire concretamente che la vigilanza debba esercitarsi anche nei confronti dei programmi culturali,

artistici, educativi, ecc., nonché su tutta la programmazione della televisione. Si è ritenuto indispensabile, per assicurare l'indipendenza politica dell'Ente, attribuire alla Commissione parlamentare il diritto di intervento e controllo sulla organizzazione e sull'amministrazione dell'Ente concessionario, limitando invece l'intervento del potere esecutivo, oggi preponderante. Inoltre esercitando la Commissione la vigilanza anche sui programmi culturali, artistici, educativi, è necessario stabilire che il piano di massima dei programmi in questione debba essere sottoposto, non solo al parere consultivo del Comitato centrale di vigilanza, ma anche a quello vincolante della Commissione parlamentare.

Per ciò che attiene alla composizione della Commissione parlamentare, come degli altri organismi di controllo, è sembrato indispensabile stabilire il principio moralizzatore che non ne possano far parte persone « che abbiano od abbiano avuto da meno di un anno rapporti fissi o continuativi di collaborazione retribuita con l'Ente concessionario ».

In connessione coi compiti nuovi derivanti dall'esercizio della televisione si rende necessario che le Commissioni per la vigilanza tecnica sugli impianti istituite presso le singole stazioni radiotrasmittenti, abbiano il compito della vigilanza tecnica anche presso le stazioni per la produzione di programmi televisivi; inoltre alle suddette Commissioni

pare sia opportuno affidare anche il compito di vigilare sulla indipendenza politica e l'obiettività informativa dei programmi radiofonici e televisivi.

Infine, a garanzia e difesa degli interessi dello Stato e dei radioutenti e teleabbonati, per quanto riguarda casi di inadempienze da parte dell'Ente concessionario, inadempienze degli obblighi relativi alla indipendenza poli-

tica e alla obiettività informativa delle radio diffusionsi e delle trasmissioni televisive, e delle disposizioni relative ai programmi radiofonici e televisivi, pare opportuno stabilire determinate sanzioni su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere vincolante della Commissione parlamentare, e sottoposte a decisione dei due rami del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### ART. 1.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusionsi circolari e delle trasmissioni televisive, controllando che l'Ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica.

I progetti di nuove stazioni trasmettenti e ripetitrici per il servizio di radiodiffusionsi circolari e di trasmissioni televisive o di modifiche di impianti già esistenti devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il giudizio entro 30 giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'Ente concessionario deve attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

#### ART. 2.

Nella sede centrale dell'Ente concessionario è istituita una Commissione parlamentare avente il compito della vigilanza

per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni e delle trasmissioni televisive.

Detta Commissione ha anche il compito di controllare i programmi culturali, artistici, educativi, ecc., delle radiodiffusioni e delle trasmissioni televisive, nonché l'organizzazione e l'amministrazione dell'Ente concessionario.

La Commissione parlamentare deve dare il proprio parere vincolante:

sulla nomina del presidente e del consigliere delegato dell'Ente concessionario;

sui programmi sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 12.

L'Ente concessionario, al fine di assicurare alla Commissione parlamentare la possibilità di un controllo effettivo, dovrà mettere a disposizione di questa tutto il materiale relativo ai programmi e all'amministrazione.

Non possono far parte della Commissione parlamentare i deputati o senatori che abbiano od abbiano avuto da meno di un anno rapporti fissi o continuativi di collaborazione retribuita con l'Ente concessionario.

La Commissione ha facoltà di convocare il presidente, il direttore generale e il direttore del giornale-radio dell'Ente concessionario ogni volta che lo ritenga indispensabile.

#### ART. 3.

La Commissione parlamentare trasmette le sue deliberazioni alla Presidenza dell'Ente concessionario e, per conoscenza, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che ha il compito di renderle esecutive.

#### ART. 4.

La Commissione di cui all'articolo 2 è composta di 30 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

#### ART. 5.

Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di Presidenza.

#### ART. 6.

Nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti circolari e per la preparazione e produzione di programmi televisivi sono costi-

tuite, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, commissioni aventi il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari e delle trasmissioni televisive, con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche e i miglioramenti da apportarvi, e della sorveglianza sull'indipendenza politica e l'obiettività informativa dei programmi radiofonici e televisivi, e sull'esecuzione del piano trimestrale e dei programmi approvato a norma dell'articolo 12.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico governativo, che ne è il presidente, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da tre personalità dell'arte e della cultura designate dai Sindacati della città in cui la Commissione risiede, e da tre utenti designati dalle relative associazioni legalmente costituite.

Non possono far parte delle suddette Commissioni coloro che abbiano od abbiano avuto da meno di un anno rapporti fissi o continuativi di collaborazione retribuita con l'Ente concessionario.

I membri delle Commissioni durano in carica due anni e possono essere rieletti.

#### ART. 7.

L'Ente concessionario deve trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione di esso; il Ministero ha l'obbligo di allegare al proprio bilancio presentato in Parlamento il bilancio dell'Ente concessionario.

L'Ente concessionario deve anche trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i bilanci delle società in cui ha partecipazioni azionarie.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha il dovere di far eseguire verifiche semestrali sul funzionamento contabile e sulla politica finanziaria dell'Ente concessionario al fine dell'accertamento dei canoni che l'Ente deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sui suoi introiti e a garanzia che l'interesse generale dei radioabbonati sia salvaguardato.

#### ART. 8.

Il Ministero delle finanze deve eseguire verifiche semestrali sul funzionamento contabile dell'Ente concessionario.

ART. 9.

Lo statuto dell'ente concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2.

ART. 10.

La nomina del presidente dell'Ente concessionario e quella del consigliere delegato devono essere approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, il cui parere è vincolante.

L'approvazione delle suddette nomine non implica alcuna responsabilità da parte dello Stato in relazione all'andamento dell'Azienda.

ART. 11.

Le iniziative dell'Ente concessionario in materia di radiodiffusioni rivolte all'estero e in materia di rapporti con l'estero circa le radiodiffusioni sono soggette alla preventiva autorizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2.

TITOLO II

ART. 12.

È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc. dei programmi di radiodiffusioni circolari e televisivi e per la vigilanza sulla loro attuazione.

L'Ente concessionario predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo e i relativi orari, chiedendo l'approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il quale decide su parere vincolante della Commissione parlamentare e su quello consultivo del Comitato di cui al comma precedente.

Il Comitato controlla la propaganda svolta dall'Ente concessionario per lo sviluppo delle radiodiffusioni e della televisione.

ART. 13.

Il Comitato di cui all'articolo precedente sarà costituito:

da un presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi

Ministri della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni;

da un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

da un membro designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

da sei personalità dell'arte e della cultura (scrittori, autori drammatici, scienziati, docenti universitari, ecc.) designate dalla C. G. I. L., della C. I. S. L. e dell'U. I. L.;

da tre musicisti (uno per la musica sinfonica, uno per la musica operistica e uno per la musica leggera) designati dalle organizzazioni nazionali di categoria aderenti alla C. G. I. L., alla C. I. S. L., e all'U. I. L.;

da sei privati utenti, designati dalle relative Associazioni legalmente costituite.

Funge da segretario un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il presidente o direttore dell'Ente concessionario.

Non possono far parte del Comitato coloro che abbiano o abbiano avuto da meno di un anno rapporti fissi o continuativi di collaborazione retribuita con l'Ente concessionario.

#### ART. 14.

I membri del Comitato durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma può essere convocato straordinariamente dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno metà più uno dei membri.

### TITOLO III

#### ART. 15.

Per la trasmissione di informazioni di carattere politico o di notizie attuali di carattere finanziario o economico, capaci di pregiudicare rapporti finanziari, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'Ente concessionario deve preventivamente interpellare la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve osservarne le istruzioni.

## ART. 16.

Nei casi di inadempienza da parte dell'Ente concessionario degli obblighi relativi all'indipendenza politica e alla obiettività informativa delle radiodiffusioni e delle trasmissioni televisive, e delle disposizioni relative ai programmi radiofonici e televisivi, la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 può chiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la rimozione dei dirigenti dell'Ente concessionario che si sono resi responsabili di tali inadempienze.

Nei casi d'inadempienza da parte dell'Ente concessionario degli obblighi da esso assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuative irregolarità accertate o debitamente contestate, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, può applicare all'Ente una penale il cui ammontare sarà deciso di volta in volta in rapporto all'entità dell'inadempienza.

Qualora l'Ente concessionario incorra ripetutamente in gravi inadempienze può essere disposta la revoca della concessione, con deliberazione del Parlamento, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere vincolante della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e nella legge 23 agosto 1949, n. 681, sono sostituite da quelle di cui agli articoli precedenti.

È abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nella presente legge.